Prof. PAVE DS.

Prot.n.29348.13-10-2020 - Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Direzione Regionale Puglia <direzione-puglia@istruzione.it>

mar 13/10/2020 10:52

A: Lista degli istituti comprensivi della provincia di BA <comprensivi.ba@istruzione.it>; Lista degli istituti comprensivi della provincia di BR <comprensivi.br@istruzione.it>; Lista degli istituti comprensivi della provincia di FG <comprensivi.fg@istruzione.it>; Lista degli istituti comprensivi della provincia di LE <comprensivi.le@istruzione.it>; Lista degli istituti comprensivi della provincia di TA <comprensivi.ta@istruzione.it>; Lista delle scuole elementari della provincia di BA <elementari.ba@istruzione.it>; Lista delle scuole elementari della provincia di BR <elementari.br@istruzione.it>; Lista delle scuole elementari della provincia di FG <elementari.fg@istruzione.it>; Lista delle scuole elementari della provincia di LE <elementari.le@istruzione.it>; Lista delle scuole elementari della provincia di TA <elementari.ta@istruzione.it>; Lista delle scuole medie della provincia di BA <medie.ba@istruzione.it>; Lista delle scuole medie della provincia di BR <medie.br@istruzione.it>; Lista delle scuole medie della provincia di FG <medie.fg@istruzione.it>; Lista delle scuole medie della provincia di LE <medie.le@istruzione.it>; Lista delle scuole medie della provincia di TA <medie.ta@istruzione.it>; Lista delle scuole superiori della provincia di BA <superiori.ba@istruzione.it>; Lista delle scuole superiori della provincia di BR <superiori.br@istruzione.it>; Lista delle scuole superiori della provincia di FG <superiori.fg@istruzione.it>; Lista delle scuole superiori della provincia di LE <superiori.le@istruzione.it>; Lista delle scuole superiori della provincia di TA <superiori.ta@istruzione.it>
Cc: EPISCOPO MARIA AIDA TATIANA <mepiscopo63@hotmail.com>; Giuseppina Lotito <giuseppina.lotito@istruzione.it>; LOTITO GIUSEPPINA GMAIL <giuslotito@gmail.com>; Trifiletti Mario <mario.trifiletti@istruzione.it>; USP di Bari <usp.ba@istruzione.it>; USP di Brindisi <usp.br@istruzione.it>; USP di Foggia <usp.fg@istruzione.it>; USP di Lecce <usp.le@istruzione.it>; USP di Taranto <usp.ta@istruzione.it>; Vincenzo Melilli <vincenzo.melilli1@istruzione.it>; Forliano Francesco <Francesco.Forliano@istruzione.it>; Francesco Forliano gmail <francesco.forliano18@gmail.com>; Rusciano Cataldo <dinorusciano@gmail.com>

2 allegati (900 KB)

Ordinanza Ministeriale n.134 del 09 ottobre 2020.pdf; m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE(U).0029348.13-10-2020.pdf;

Si trasmette in allegato alla presente, quanto in oggetto.

LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. AMALDI" BITETTO
13 OTT. 2020
Prot. N° 4131 Fasc A/02

Trasmette Cusmai

Riferimento Istruttoria Prof. Ssa Romanazzi

Puglia USR

Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Segreteria del Direttore Generale
Via Sigismondo Castromediano, 123 -70126 Bari
Tel 080 55 06 111 - VoIP 82200
PEC: drpu@postacert.istruzione.it
PEO: direzione-puglia@istruzione.it
WEB: www.pugliausr.gov.it

m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0029348.13-10-2020

SIT

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche
paritarie di ogni ordine e grado

e, *p.c*, Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR Per la Puglia

Ai Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia

Al sito web

OGGETTO: Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'allegata Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 "Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22".

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Cammalleri

Allegato: OM 134 - 09.10.2020

Firmato digitalmente da
CAMMALLERI ANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Via S. Castromediano,123 – 70126 – BARI
Web: www.pugliausr.gov.it – E-mail: direzione-puglia@istruzione.it – PEC: drpu@postacert.istruzione.it

5 IT

Ministero dell' Istruzione

Ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22

IL MINISTRO DELL' ISTRUZIONE

VISTO il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera d – bis il quale prevede che "*con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e finanze e del Ministro per la Pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte [...] a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*";

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*", e in particolare l'articolo 12;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*";

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante "*Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" e in particolare l'articolo 16;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18;

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "*Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n. 59*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 giugno 2019, n. 461, con il quale sono state adottate le "*Linee di indirizzo nazionali sulla*

scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante "*Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, recante "*Linee guida sulla didattica digitale integrata*";

VISTI i verbali n. 82 e n. 90 delle riunioni del Comitato Tecnico scientifico tenutesi presso il Dipartimento della Protezione Civile rispettivamente il giorno 28 maggio e il giorno 22 giugno 2020, aventi ad oggetto il Documento recante "*Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico*";

VISTO il protocollo d'Intesa del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 87 per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19;

VISTO il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020 recante "*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*";

ATTESA l'esigenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, di adottare misure che tengano conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica digitale integrata;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 7 settembre 2020;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n.47 del 15 settembre 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti le procedure e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali. In particolare, all'articolo 3, comma 2 lett. a) si fa riferimento alla condizione dell'alunno così come certificata e descritta nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020; si recepisce la definizione normativa degli studenti con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e pertanto compatibile con il dettato dell'articolo 3, comma 2, lett. b) e c) in cui si richiama per quanto compatibile la normativa già vigente per l'istruzione domiciliare e la scuola in ospedale; l'articolo 3, comma 2, lett. h) è stato riformulato tenuto conto delle indicazioni fornite, non assimilando la particolare condizione di salute degli studenti ai BES e alla disabilità; si è riformulato l'articolo 4 richiamando la sola normativa vigente considerando le valutazioni già in corso di svolgimento o periodiche di prossima attuazione;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze con nota n. MEF - GAB 16008 del 08 ottobre 2020;

SENTITO il Ministro per la pubblica amministrazione con nota n. ULM_FP 0001524 del 18 settembre 2020;

ORDINA

Articolo 1
(*Finalità e definizioni*)

1. La presente ordinanza intende garantire, per l'anno scolastico 2020/2021, la tutela del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con patologie gravi o immunodepressi definendo le modalità di svolgimento delle attività didattiche tenuto conto della loro specifica condizione di salute, con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione certificata, nonché del conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, con impossibilità di frequentare le lezioni scolastiche in presenza.
   Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
   a) alunni e studenti: studenti
   b) Didattica Digitale Integrata: DDI
   c) Pediatra di Libera Scelta: PLS
   d) Dipartimento di Prevenzione: DdP
   e) Medico di Medicina Generale: MMG

Articolo 2
(*Ambito di applicazione*)

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all'istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.
2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata l'impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l'istituzione scolastica, possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'istituzione scolastica, così come declinati all'articolo 3.

Articolo 3
(*Svolgimento dell'attività didattica*)

1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 e delle annesse Linee Guida, agli studenti individuati ai sensi dell'articolo 2 è garantito il diritto allo studio, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, piena partecipazione e inclusione, accessibilità e fruibilità.
2. A tal fine, nell'ambito del principio di autonomia, le istituzioni scolastiche:
   a) prevedono nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata il diritto per gli studenti con patologie gravi o immunodepressi a beneficiare della stessa, in modalità integrata ovvero esclusiva con i docenti già assegnati alla classe di appartenenza, secondo le specifiche esigenze dello studente tenuto conto della particolare condizione certificata dell'alunno secondo le procedure descritte nel Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID 19 n. 58 del 21 agosto 2020;
   b) consentono agli studenti di cui all'articolo 1, ove possibile e consentito dalle norme vigenti, nonché attivando ogni procedura di competenza degli Organi collegiali, di poter beneficiare

di percorsi di istruzione domiciliare, ovvero di fruire delle modalità di DDI previste per gli alunni beneficiari del servizio di "scuola in ospedale" nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 giugno 2019, n. 461, in ogni caso nei limiti del contingente dei docenti già assegnati alla istituzione scolastica di appartenenza;

c) valutano, nel caso in cui la condizione di disabilità certificata dello studente con patologie gravi o immunodepresso sia associata a una condizione documentata che comporti implicazioni emotive o socio culturali tali da doversi privilegiare la presenza a scuola, sentiti il PLS/MMG e il DdP e d'intesa con le famiglie, di adottare ogni opportuna forma organizzativa per garantire, anche periodicamente, lo svolgimento di attività didattiche in presenza. È comunque garantita l'attività didattica in presenza agli studenti con disabilità certificata che non presentino la predetta condizione di grave patologia o immunodepressione documentata di cui all'articolo 2, comma 1;

d) effettuano monitoraggi periodici al fine di adattare le azioni volte a garantire l'effettiva fruizione delle attività didattiche;

e) prevedono specifiche misure a tutela dei dati dei minori anche mediante apposita integrazione del Regolamento d'istituto;

f) garantiscono, sulla base delle specifiche comprovate esigenze dello studente, una modulazione adeguata, in modalità sincrona e asincrona, dell'offerta formativa di DDI;

g) favoriscono il rapporto scuola - famiglia attraverso l'aggiornamento del Patto educativo di corresponsabilità e mediante attività di informazione e condivisione delle proposte progettuali delle modalità didattiche e dei percorsi di istruzione;

h) ai fini dell'inclusione degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, nel caso in cui siano stati predisposti i piani educativi individualizzati ovvero i piani didattici personalizzati, gli stessi saranno allineati ai criteri e alle modalità di cui alla presente ordinanza;

i) valutano, d'intesa con le famiglie, il ricorso ad azioni di supporto psicologico o psicopedagogico.

Articolo 4

(*Valutazione*)

1. La valutazione periodica e finale degli studenti con patologie gravi o immunodepressi è condotta ai sensi della normativa vigente, nel rispetto dei criteri generali definiti dal Collegio dei docenti. I docenti contitolari della classe o i consigli di classe coordinano l'adattamento delle modalità di valutazione sulla base delle specifiche modulazioni dell'attività didattica.

Articolo 5

(*Disposizioni finali*)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza sono integrate e aggiornate, tenuto conto delle eventuali indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, delle disposizioni normative sopravvenienti e dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.
2. All'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

IL MINISTRO

On. Dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da AZZOLINA LUCIA C=IT O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA